

BIBLIOTECA LEGALE



TESTO UNICO

DELLE

LEGGI SUI TELEFONI

APPROVATO

con Regio decreto 3 maggio 1903, n. 196

CORREDDATO

di tutte le altre disposizioni legislative
dal medesimo richiamate

Prezzo Cent. 30

NAPOLI

CASA EDITRICE E. PIETROCOLA

SUCCESSORE P. A. MOLINA

Via Portamedina alla Pignasecca, 44

1908.

N. 536—Pubblicazione mensile—N. 536


TESTO UNICO
DELLE
LEGGI SUI TELEFONI

APPROVATO

con Regio decreto 3 maggio 1903, n. 196

CORREDATO

di tutte le altre disposizioni legislative
dal medesimo richiamate



NAPOLI
CASA EDITRICE E. PIETROCOLA
SUCCESSORE P. A. MOLINA
Via Portamedina alla Pignasecca, 44
1908.



3 maggio 1903, n. 496.

REGIO DECRETO *che approva il testo unico
delle leggi sui telefoni.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 28 maggio 1903, n. 124).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge 15 febbraio 1903, n. 32, con la quale all'articolo 13 è autorizzato il Nostro Governo a coordinare e raccogliere in unico testo le disposizioni della legge stessa e quelle della legge 7 aprile 1892, n. 184, che non siano da essa modificate;

Udito il parere del Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

È approvato il seguente

TESTO UNICO DI LEGGE SUI TELEFONI.

Art. 1. È libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Nessun'altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo.

I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel Regolamento.

Art. 2. Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione sarà tosto tolta per provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sarà deferito all'Autorità giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da 300 a 2000 lire.

Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre 5 chilometri e purchè attraversi solamente fondi privati non potrà procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali siano stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici.

Art. 3. La concessione potrà essere revocata in caso di inosservanza degli obblighi con essa imposti e delle disposizioni della presente legge.

Quando ha luogo questa revoca della concessione niun diritto spetta al concessionario perchè venga rilevato il materiale della sua rete telefonica.

Art. 4. I concessionari delle linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al disopra delle proprietà pubbliche e private, che dinanzi a quei lati di edifici, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria, secondo la sua destinazione.

In ogni altro caso, per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario.

Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietà, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del Prefetto, a senso della legge del 25 giugno 1865, n. 2359 (1), sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

Art. 5. La domanda sarà rivolta direttamente al Pre-

(1) Vedi nostra *Biblioteca Legale* N. 168: Legislazione sull'espropriazione per causa di utilità pubblica. — Prezzo cent. 30.

fetto e accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme all'offerta dell'indennità o quando questa sia dovuta.

Il Prefetto, sentite le parti in contraddittorio, ed inteso il parere dell'ufficio del genio civile, ordina il pagamento della somma offerta ed accettata od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrà stabilita dall'ufficiale del genio civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito delle somme anzidette, autorizza il passaggio e l'appoggio sulle proprietà private e pubbliche dei fili della linea telefonica.

La servitù deve essere costituita in modo da riescire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (1), salvo sempre agli interessati il diritto di impugnare davanti all'Autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del genio civile.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la rimozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità.

I Comuni e le Provincie non possono esigere, per le concessioni di linee telefoniche, canoni, vantaggi o privilegi all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.

Art. 6. Quando è necessario di collocare lateralmente o sul davanti, od appoggiare fili telefonici a monumenti pubblici o che abbiano un merito artistico o storico, devono

(1) *Art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.*— Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che pe' diversi casi siano dalla legge stabiliti.

Contro tali decreti che staranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.

prescriversi i modi per rimuovere da essi ogni danno o per conservarne l'effetto.

Art. 7. La concessione di linee telefoniche può farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio urbano o per servizio interurbano.

Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario.

Esse non possono farsi servire ad uso pubblico nè venir posto in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 25.

La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato è stabilito dal Governo nel decreto di concessione.

Art. 8. Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di lire 20 per ogni circuito di comunicazione e di lire 5 per ogni stazione in più di 2 aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di lire 3 per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi tre chilometri di linea.

Il canone fisso si può aumentare fino alla metà della tariffa d'abbonamento al telefono pubblico (articolo 21 lettera a), se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico.

Art. 9. Per le linee telefoniche ad uso privato concesse per il servizio di grandi impianti per il trasporto dell'energia elettrica possono essere adoperati anche apparati telegrafici, previo il consenso del Governo, fermo rimanendo il canone allo Stato stabilito dall'articolo precedente.

Art. 10. Il Governo è autorizzato a costruire ed esercitare direttamente linee telefoniche per uso pubblico.

Art. 11. Il Governo può stabilire ed esercitare una rete urbana, o accordare altre concessioni nello stesso Comune quando lo giudichi di interesse pubblico, ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti che gli venissero fatti dal Governo, di perfezionare o ampliare il servizio, oppure si rifiuti ad apportare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.

Art. 12. Ciascuna concessione di linea telefonica ad uso pubblico non può durare più di 25 anni, ma è riservata al Governo la facoltà di procedere al riscatto dopo 12 anni dalla data del decreto di concessione o del provvedimento prefettizio di cui all'art. 5, ove questo occorra, e previo l'avviso di un anno.

Il riscatto comprende la concessione di tutti i materiali e gli apparecchi delle linee e degli uffici, e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario anche verso i terzi.

Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo, o, mancando l'accordo, da tre arbitri scelti uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del Tribunale, i quali giudicheranno inappellabilmente.

Tale prezzo non potrà in verun caso oltrepassare la somma che corrisponderà al reddito netto medio dei precedenti tre anni di esercizio moltiplicato pel numero degli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione.

Il reddito netto si calolerà sottraendo dal reddito lordo le spese generali, le tasse ed il costo dell'esercizio.

Il Governo potrà prendere possesso della rete, che vuole riscattare, senza attendere che il prezzo del riscatto sia stato determinato.

Art. 13. Al termine della concessione di ogni comunicazione telefonica ad uso pubblico, essa, con tutto il materiale e con tutti gli apparecchi, diventa proprietà dello Stato senza pagamento di alcun corrispettivo.

Art. 14. Quando il Governo non crede di esercitare nei termini stabiliti dall'articolo 12 il diritto al riscatto di una rete telefonica urbana, potranno i Municipi rispettivi essere autorizzati dal Governo ad esercitare lo stesso diritto in suo luogo e vece ed alle stesse condizioni salvo sempre ed impregiudicato il diritto del Governo a procedere nello stesso modo verso il Municipio e salvi tutti i diritti riservati agli articoli 12 e 13.

Così pure il Governo, dopo avere proceduto al riscatto di una rete urbana a norma dell'articolo 12, potrà accordare al Municipio il sub-ingresso nella concessione stessa, con tutte le concessioni specificate nel primitivo decreto

ritto alla franchigia completa: però le spese d'impianto per questi uffici sono a carico del Governo.

Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali, comunali o delle Camere di commercio non è dovuto alcuno dei canoni di cui all'art. 15 (1).

Art. 17. Il concessionario di una linea telefonica interurbana ad uso pubblico deve garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato per telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono.

Il provento medio annuale sarà computato, sui prodotti pel triennio precedente la concessione.

Il concessionario però non è obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazione della tariffa telegrafica, od a casi di forza maggiore, per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del telefono (2).

Art. 18. Allo Stato è dovuta una compartecipazione non minore del 20 per cento sul prodotto lordo delle linee telefoniche interurbane concesse o da concedersi all'industria privata (3).

Art. 19. Il Governo può, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare o assumere provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza.

Tali provvedimenti non daranno mai luogo ad indennità.

Saranno poi ridotti i canoni di cui agli articoli 8 e 15 in proporzione del tempo che dureranno le sospensioni, la limitazione o l'assunzione provvisoria delle linee telefoniche.

Art. 20. Il Governo può in ogni tempo ordinare, nello interesse della sicurezza pubblica o dei pubblici servizi, le modificazioni necessarie alla disposizione delle reti e linee telefoniche provvedendovi d'ufficio a spese del concessionario, in caso d'inadempimento.

(1) Quest'articolo è stato così modificato dall'art. 2 della legge 1° luglio 1906, n. 302.

(2) Quest'articolo è stato soppresso dall'art. 1 della legge 1° luglio 1906, n. 303.

(3) Quest'articolo è stato così modificato dall'art. 2 della legge 1° luglio 1906, n. 302.

Art. 21. La tariffa delle corrispondenze per le linee telefoniche urbane non può eccedere i limiti massimi qui stabiliti :

a) per ciascun abbonato o per ciascun circuito, entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio centrale, L. 200 all'anno per le linee aeree e L. 300 per le linee sotterrate.

Nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri o frazione di 200 metri è ammesso l'aumento di L. 6 per le linee aeree e di L. 8 per le sotterrate ;

b) per ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti pubblici centesimi 30, salva la facoltà dell'aumento, per le distanze maggiori di tre chilometri, in ragione di 5 centesimi al chilometro.

Art. 22. In ogni caso il Governo potrà determinare che le tariffe per gli abbonamenti urbani anzichè essere modellate sul disposto dell'articolo precedente, consistano o si convertano in tariffe per le quali ciascun abbonato paghi una tassa fissa annua eguale per tutti ed una sopra-tassa proporzionale all'uso effettivo che esso fa del telefono, non superiori la prima a L. 100 pel primo anno ed a L. 60 per gli anni successivi di abbonamento, e la seconda a centesimi 5 per ogni conversazione.

Art. 23. Quando il Governo lo richieda il concessionario di una comunicazione telefonica urbana per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale coll'ufficio della rete interurbana che faccia capo allo stesso Comune. In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete urbana sotto l'osservanza di quanto è disposto nel II capoverso dell'art. 25.

Art. 24. Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee telefoniche interurbane se prima non ha pagato la tassa relativa.

Le tariffe sulle linee internazionali saranno stabilite con apposite convenzioni.

Le tariffe sulle linee interurbane interne, per ogni conversazione di tre minuti primi, saranno le seguenti :

L. 0,50 sulle linee non eccedenti 100 chilometri ;

L. 1 sulle linee da 101 a 250 chilometri ;

L. 1,50 sulle linee da 251 a 400 chilometri ;

L. 2 sulle linee di lunghezza maggiore.

Le tariffe sulle linee telefoniche concesse alla industria privata e non eccedenti la lunghezza di 30 chilometri, potranno essere inferiori a L. 0,50.

Quando per la corrispondenza sia necessaria la unione di due o più tronchi di linea, parte governativa e parte sociale, la tariffa risulterà uguale alla somma delle tariffe parziali.

Per l'invio di un semplice avviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione, sarà dovuta allo Stato una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria.

Se le esigenze del traffico lo consentono, potranno essere ammesse conversazioni *urgenti*, la cui tariffa sarà triplicata.

Per le conversazioni scambiate nelle ore di notte, cioè dalle ore 21 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo (subordinatamente all'orario degli uffici telefonici cui fanno capo le linee interurbane) le suddette tariffe saranno ribassate del 20 per cento.

Nelle dette ore di notte sono pure ammessi abbonamenti per conversazioni, della durata di 6, 12, 18 minuti consecutivi, da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni, col ribasso rispettivamente del 40, 50 e 60 per cento sulle tariffe ordinarie.

Art. 25. Le conversazioni interurbane possono aver luogo sia direttamente dalla cabina annessa all'ufficio telegrafico cui fa capo la linea, sia per mezzo della rete urbana dal domicilio degli abbonati.

In questo secondo caso la Società esercente la rete urbana, risponde delle tasse dovute al Governo od al concessionario di linee interurbane. Essa potrà imporre ai propri abbonati richiedenti una sopratassa da determinarsi per decreto reale, che non potrà mai essere superiore a cinque centesimi in totale per ogni conversazione.

Il Governo e la Società potranno concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento con linee interurbane o con reti urbane alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 26. La rete telefonica nazionale, destinata al col-

legamento dei vari capiluogo di provincia, dovrà essere completata entro quattro anni dalla data di promulgazione della legge 15 febbraio 1903, n. 32, secondo l'ordine segnato nella tabella.

Compiuta che sia la suddetta costruzione, il Governo sarà tenuto a congiungere direttamente due centri, quando in ciascuna delle loro reti urbane vi siano tanti abbonati quanti sono i chilometri di distanza fra i centri stessi (1).

Art. 27. Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi è autorizzato alla spesa di L. 6,160,000 per la costruzione delle linee interurbane indicate nella tabella allegata e per la provvista degli apparecchi necessari al servizio di esse.

Art. 28. Per completare la rete telefonica nazionale di cui all'art. 27, la somma tuttora disponibile sul fondo di L. 6,160,000 sarà ripartita in tre stanziamenti eguali nei capitoli all'uopo iscritti nei bilanci per gli esercizi 1905-906, 1906-907 e 1907-908 (2).

Art. 29. Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Società ed i privati, che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone l'importo nella tesoreria dello Stato, il quale importo sarà iscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata.

Con decreti del Ministero del tesoro verranno stanziati in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le somme che risulteranno effettivamente versate in tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata.

Le anticipazioni versate come sopra verranno rimborsate senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete, a tal uopo lo Stato terrà la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato, da allegarsi al bilancio (2).

(1) Questo capoverso è stato abrogato dall'art. 6 della legge 24 marzo 1907, n. 111.

(2) Quest'articolo è stato prima così modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e poi abrogato dalla legge 9 luglio 1908, n. 420, riportata in fine del presente volume.

Art. 30. I Comuni che intendono collegare al prossimo ufficio telegrafico, il capoluogo del Comune, pagheranno una volta tanto la quota fissa di lire 100 per ciascun chilometro di percorrenza della linea.

Alle medesime condizioni il Governo potrà collegare, su domanda dei Comuni, le frazioni di essi col prossimo ufficio telegrafico.

Le modalità e le condizioni per il collegamento saranno stabilite nel regolamento.

Art. 31. Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del codice penale (1).

(1) *Capo V, titolo II, libro II del codice penale.* — Art. 159. Chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma od un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente s'impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il colpevole, col palesarne il contenuto, cagioni nocumento, la pena è della reclusione da un mese a tre anni o della multa da lire cento a tremila.

Art. 160. Chiunque indebitamente sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorchè, essendo chiusa, non l'abbia aperta, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila.

Se il fatto cagioni nocumento, la reclusione non può essere inferiore ai tre mesi, nè la multa alle lire cinquecento.

Art. 161. Chiunque, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica, non destinata alla pubblicità, ancorchè a lui diretta, la fa indebitamente pubblica, ove il fatto possa cagionare nocumento, è punito con la multa da lire cento a duemila.

Art. 162. Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, s'impossessa di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa, ovvero l'apre, se chiusa, per conoscerne il contenuto, o la consegna o ne palesa l'esistenza e il contenuto ad altri che non sia il destinatario è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, sopprime una corrispondenza epistolare e telegrafica.

Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocumento, la reclusione è da sei mesi a quattro anni, e vi è aggiunta la multa da lire cento a cinquemila.

Art. 163. Chiunque, avendo notizia, per ragioni del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa

Ai danni recati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dell'articolo 315 del codice stesso (1).

Le pene però saranno ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private.

Art. 32. La responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione.

Art. 33. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 32 della presente legge si applicano anche alla costruzione dell'esercizio delle comunicazioni telegrafiche.

Art. 34. Il regolamento di cui agli articoli 1, 25 e 30, da approvarsi con decreto Reale, dietro parere del Consiglio di Stato fisserà altresì i modi e le forme per la revoca eventuale delle concessioni, e provvederà generalmente per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità del servizio telefonico in conformità della presente legge.

Lo stesso regolamento potrà comminare, come clausola penale da applicarsi con provvedimento amministrativo, un'ammenda da L. 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali incontrate.

Ordiniamo ecc. — Dato a Roma, addì 3 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
GALIMBERTI.

Visto, *Il Guardasigilli* : COCCO-ORTU.

è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa da lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore alle lire trecento, se il nocumento avvenga.

Art. 164. Per i delitti preveduti negli articoli 159, 160, 161 e 163, qualora il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento, non si procede che a querela di parte.

(1) *Art. 315 del codice penale.* — Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi o i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito, con la reclusione da un mese a cinque anni.